Deliberazione n. 72/2025/PAR

CORTE DEI CONTI

LA CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Liguria

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Claudio GUERRINI	Consigliere
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario (relatore)
Vitaliana VITALE	Referendario

nella camera di consiglio del 24 luglio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Cogorno (GE)

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota acquisita al protocollo della Sezione n. 2587 del 26 giugno 2025, trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, con cui il Sindaco del Comune di Cogorno ha formulato una richiesta di parere;

Vista l'ordinanza n. 25/2025 con cui la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore dott.ssa Caterina Angela Marra;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Cogorno (GE) ha inviato, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, una nota con la quale "*si richiede la possibilità di rivedere la quantificazione dei residui attivi riguardanti le somme da incassare le sanzioni di Codice della Strada e, in particolare, quelle riguardanti il recupero coattivo delle stesse*".

Dopo aver premesso che "*ci si è accorti che gli accertamenti contengono somme che, l'esempio 4 del principio contabile applicato 4/2 di Arconet, indica come accertabili per cassa*", il Comune ha riferito

la propria prassi di non effettuare l'accertamento contabile delle sanzioni da violazione del Codice della Strada al momento della notifica né aumentarlo delle maggiori somme iscritte a ruolo decorsi 60 giorni, ma di effettuarlo solo in occasione del passaggio della gestione dell'attività di riscossione in carico al concessionario, anche a distanza di anni, e per un importo comprendente anche gli oneri della riscossione, l'aumento semestrale del 10% e voci ulteriori.

L'Amministrazione ha rappresentato che "*attualmente si vorrebbe riportare la gestione a quella prevista dal principio contabile applicato andando a ridurre, utilizzando quota del FCDE, la somma attualmente a residuo attivo lasciando esclusivamente gli importi delle sanzioni e accertare in competenza e per cassa le maggiori somme che verranno incassate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento*". Nel comunicare che nella fattispecie concreta da cui origina l'istanza "*i residui attivi oggetto della verifica hanno un valore importante*", e nel rassicurare in merito agli effetti attesi della revisione dichiarando che essa, "*proprio perché le somme inerenti l'entrata oggetto di revisione risultano completamente "svalutate" a FCDE, non andrebbe a modificare il risultato di amministrazione*", il Comune ha avanzato espressa richiesta alla Sezione di valutare la correttezza dell'operazione che esso intende porre in essere, affermando che "*si voleva portare a conoscenza codesta spettabile Corte dell'operazione che si intenderebbe fare al fine di avere una conferma della bontà della stessa*".

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare occorre valutare i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere alla stregua dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003 e dei consolidati orientamenti della Corte dei conti.

Sotto il profilo soggettivo e procedurale la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco - organo istituzionalmente legittimato a rappresentare l'Ente in virtù dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dunque a proporre la richiesta - e ritualmente trasmessa alla Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Sotto il profilo oggettivo, alla luce dei requisiti di ammissibilità enucleati dalle delibere di orientamento e di indirizzo nomofilattico e sinteticamente individuabili, nell'"attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, sufficiente generalità e astrattezza del quesito stesso, difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti ovvero con le funzioni giurisdizionali di altre magistrature" (cfr. deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG), la richiesta di parere in epigrafe è da qualificarsi come inammissibile.

Il quesito, infatti, deve essere "*attinente alla risoluzione di un dubbio interpretativo sul significato di norme giuridiche, che devono attenere, ovviamente, al campo della contabilità pubblica*" (cfr. Sez. contr. Liguria, n. 4/2022/PAR, Sez. contr. Sardegna, n. 159/2022/PAR, Sez. contr. Campania, n. 69/2020/PAR) e la richiesta deve "*permettere di individuare esattamente, con tutta la certezza che la materia impone, i termini della problematica su cui si appuntano le perplessità interpretative dell'Ente*" (cfr. Sez. contr. Liguria, n. 10/2022/PAR, che a sua volta richiama Sez. contr. Campania, n. 214/2019/PAR e n. 69/2020/PAR).

L'istanza in esame, la cui formulazione risulta peraltro non del tutto chiara, oltre ad essere priva della prospettazione di un dubbio interpretativo sul significato di una disposizione o norma dettata in materia di contabilità pubblica, si riferisce alla preventiva valutazione di

una concreta operazione che l'ente intende porre in essere, profilando il rischio di una possibile interferenza dell'esercizio della funzione consultiva con quello delle altre funzioni intestate alla Corte dei conti.

La nota trasmessa non risulta quindi possedere quei caratteri idonei a renderla passibile di valutazione nel merito da parte della Sezione in quanto la richiesta esula dal perimetro che delinea la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non prospettando un dubbio interpretativo su norme di contabilità pubblica.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere avanzata dal Comune di Cogorno nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Cogorno (GE) e, per conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.

Il magistrato relatore

Caterina Angela Marra

CATERINA ANGELA MARRA
25.07.2025 06:47:57
GMT+01:00

Il presidente

Maria Teresa Polverino

MARIA TERESA
POLVERINO
CORTE DEI CONTI
25.07.2025
07:22:49
GMT+01:00

Depositata in Segreteria
Il funzionario preposto
Cinzia Camera

CINZIA CAMERA
CORTE DEI
CONTI
25.07.2025
10:19:59
GMT+02:00